

Emissioni e i nuovi CAM edilizia

Daniele Bergamasco

on Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 ottobre 2017 (pubblicato sulla GU n. 259 del 6 Novembre 2017) nell'ambito del Piano Nazionale d'Azione sul GPP, sono stati approvati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.



Nelle premesse del Decreto, coerentemente ai principi del GPP, si ribadisce che l'utilizzo di questi CAM da parte delle stazioni appaltanti permette di ridurre gli impatti ambientali degli

interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici, considerati in un'ottica di ciclo di vita.

Naturalmente tali criteri non sostituiscono per intero quelli normalmente presenti in un capitolato tecnico, ma si vanno ad integrare ad essi, in quanto afferiscono ai requisiti ambientali che l'opera deve possedere e si vanno ad aggiungere alle prescrizioni e prestazioni già in uso o previste dalle norme.

Anche per questi nuovi CAM il mondo del **legno arredo** è chiamato in causa al punto 2.3.5.5 dove vengono nuovamente considerate le emissioni dei materiali.

Per i materiali: pitture e vernici, tessili per rivestimenti, laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili, pavimentazioni e rivestimenti in legno, adesivi e sigillanti e pannelli per rivestimenti interni il legislatore ha posto dei limiti alle emissioni per specifiche sostanze. La determinazione delle emissioni dovrà avvenire in conformità alla CEN/TS 16516 o alla UNI EN 16000-9 o norme equivalenti e i fattori di carico indicati dovranno essere diversi a seconda del materiale oggetto di verifica.

Limite di emissione (µg/m³) a 28 giorni	
BenzeneTricloroetilene (trielina)di-2-etilesil-ftalato (DEHP) Dibutilftalato (DBP)	1 (per ogni sostanza)
COV totali (22)	1500
Formaldeide	<60
Acetaldeide	<300
Toluene	<450
Tetracloroetilene	<350
Xilene	<300
1,2,4-Trimetilbenzene	<1500
1,4-diclorobenzene	<90
Etilbenzene	<1000
2-Butossietanolo	<1500
Stirene	<350

Per dimostrare la conformità sull'emissione di DBP e DEHP sono ammessi metodi alternativi di campionamento ed analisi (materiali con contenuti di DBP e DEHP inferiori a 1 mg/kg, limite di rilevabilità strumentale, sono considerati conformi al requisito di emissione a 28 giorni. Il contenuto di DBP e DEHP su prodotti liquidi o in pasta deve essere determinato dopo il periodo di indurimento o essiccazione a 20±10°C, come da scheda tecnica del prodotto).

Per informazioni:

Daniele Bergamasco tel: 0432 747249 e-mail: bergamasco@catas.com

